



Originale

COMUNE DI PETRIZZI

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 <i>Data 08/03/2022</i>	Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto (art. 14 del CCNL comparto EE.LL. sottoscritto in data 22/1/2004 ed art. 1, comma 124, l.145/2018) della dipendente del comune di Montepaone Dott.ssa Anna Cerminara da parte del comune di Petrizzi.
--	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno Otto del mese di **marzo** alle ore 17:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (Si-No)
1	Mazza Domenico	Sindaco	Si
2	Lagani Raffaele	Vicesindaco	Si
3	Provenzale Antonio	Assessore	No

Assume la Presidenza il Sindaco Ing. **Mazza Domenico**, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro,

il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

RILEVATO:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;

- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n.267/2000;

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;

- che con l'art. 1, comma 124 della legge n.145/2018 il legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. *"scavalco condiviso"*, dettando la seguente disciplina: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."*;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la funzionalità dell'area finanziaria, ricorrere ad istituti contrattuali flessibili che consentono di acquisire, temporaneamente, professionisti di altri enti in possesso di specifiche competenze e titoli culturali e professionali;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 07/09/2021, con la quale veniva autorizzato l'utilizzo di una dipendente del comune di Montepaone, Dott.ssa Anna Cerminara, per sei ore settimanali da svolgere fuori dal normale orario di lavoro presso l'Ente da cui dipende, fino al 30/06/2022, per esigenze legate alla funzionalità dell'Area Finanziaria;

Considerato che, per esigenze relative all'approssimarsi delle scadenze concernenti la predisposizione degli atti di programmazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, si rende necessario ricorrere all'istituto dello "scavalco condiviso" utilizzando la predetta dipendente per sei ore durante l'orario di servizio per mesi uno;

DATO ATTO che la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto

all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (*ex alteris*: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013). Conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, " *non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa*" (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

VISTA la deliberazione n. 109/2017/PAR, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise con la quale ha affermato che la normativa vigente non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.d. "scavalco condiviso" e "scavalco d'eccezione";

ATTESO che è stata inoltrata in data 02/03/2022 prot. n. 668, specifica richiesta di utilizzo di personale dipendente di altri enti locali al comune di Montepaone, al fine di garantire la funzionalità dell'area finanziaria e che, nello spirito di collaborazione reciproca, lo stesso ha espresso il proprio assenso all'utilizzo congiunto della dipendente a tempo pieno e determinato Dott.ssa Anna Cerminara, inquadrata nella Categoria "D" posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, per sei ore settimanali da svolgere durante l'orario di lavoro d'obbligo e per la durata di mesi uno, giusta Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montepaone numero 43 del 07/03/2022;

VERIFICATA, altresì, la disponibilità della dipendente del Comune di Montepaone Dott.ssa Anna Cerminara, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce, un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, ex art.14 del CCNL 22.01.2004, da stipulare con il Comune di Montepaone;

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **DI PROCEDERE**, per le ragioni sopra espresse, all'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, della dipendente a tempo pieno e determinato Dott.ssa Anna Cerminara del comune di Montepaone, inquadrata nella Categoria "D" posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, per sei ore settimanali da svolgere durante l'orario di lavoro d'obbligo e per la durata di un mese decorrente dalla data della stipula della convenzione, per garantire la funzionalità dell'area Finanziaria;
4. **DI APPROVARE**, allo scopo, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti dalla vigente legislazione in materia di spese di personale;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione;
7. **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e al Comune di Montepaone;
8. **DI DICHIARARE**, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione, stante la manifesta urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Allegato "A" alla Deliberazione di G.C. n. ____ del _____

Schema di convenzione per l'utilizzo congiunto (art. 14 del CCNL Comparto EE.LL. sottoscritto in data 22/1/2004 ed art. 1, comma 124, L.145/2018) della dipendente del comune di Montepaone Dott.ssa Anna Cerminara da parte del comune di Petrizzi.

L'anno duemila ventidue, il giorno ____ del mese di ____ nella residenza municipale di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di Montepaone (CZ) rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Petrizzi (CZ) rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

Premesso

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e per esigenze correlate alla funzionalità dell'area Finanziaria/Tributi, il Comune di Petrizzi ha inoltrato in data 02/03/2022 prot. n. 668, al Comune di Montepaone richiesta di utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, della dipendente a tempo pieno e determinato, Dott.ssa Anna Cerminara, inquadrata nella Categoria "D" posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, per sei ore settimanali da svolgere durante l'orario di lavoro d'obbligo e per la durata di mesi uno;
- che all'art. 1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL., il quale prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro-quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale;
- che è stato acquisito per le vie brevi il consenso da parte della Dott.ssa Anna Cerminara all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;
- che la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (*ex alteris*: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013). Conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, " *non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale*

effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa” (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL stipulato il 22/01/2004 e dell' art. 1, comma 124, L.145/2018, l'utilizzo del Comune di Petrizzi, di una parte di tempo di lavoro d'obbligo, della Dott.ssa Anna Cerminara, dipendente a tempo pieno e determinato, del Comune di Montepaone inquadrata nella Categoria "D" posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, per esigenze correlate alla funzionalità dell'area Finanziaria/Tributi del Comune di Petrizzi.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà effetto dalla data della sottoscrizione e durata di mesi uno , salvo proroga e potrà cessare in qualunque momento per mutuo consenso dichiarato delle due amministrazioni comunali o per il venir meno del consenso del lavoratore interessato.

ART. 3 - COMUNE GESTORE

La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al comune di Montepaone che ha disposto l'utilizzo congiunto temporaneo parziale e lo stesso ente è anche competente all'adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro per tutti gli istituti.

ART. 4 - ORARIO DI SERVIZIO

Il dipendente utilizzato, presterà servizio tra i due Comuni con il seguente orario: 30 ore settimanali presso il comune di Montepaone e 6 ore settimanali presso il comune di Petrizzi nell'ambito del normale orario di lavoro.

ART. 5 - MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO

I Sindaci dei Comuni convenzionati, ai fini di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrative nell'interesse dei servizi e in accordo con il dipendente utilizzato, dovranno concordare l'orario di servizio, fermo restando che complessivamente il numero delle ore, per ciascun Comune dovrà rimanere invariato.

ART. 7- TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e rimborso spese spettante al dipendente utilizzato, sono disciplinati dall'art. 14 del CCNL stipulato in data 22/01/2004. Il comune di Montepaone, per l'attività svolta durante l'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali di cui all'art. 4, assume l'onere di anticipare la retribuzione spettante alla dipendente, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, e quant'altro attiene al rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione. Alla dipendente inoltre sarà corrisposto, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Tutte le spese ad eccezione di quelle relative alle spese di viaggio che restano a carico del comune di Petrizzi, saranno ripartite tra i due comuni convenzionati in proporzione alle ore lavorate. Il comune di Petrizzi assume l'onere di rimborsare al comune di Montepaone nei trenta giorni successivi alla corresponsione delle competenze dovute al dipendente, la quota parte che dovrà essere rendicontata dal comune di Montepaone. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

I due Enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul rapporto disciplinato dalla presente convenzione provvederanno a convocare apposite riunioni con i rappresentanti degli Enti contraenti.

ART.10 - INCOMPATIBILITA'

Le parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostantive e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, ne situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Data ,.....

Per il Comune di Montepaone

Per il Comune di Petrizzi

Per espressa accettazione
Il Dipendente autorizzato
Dott.ssa Anna Cerminara



COMUNE DI PETRIZZI

(Provincia di Catanzaro)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto (art. 14 del CCNL comparto EE.LL. sottoscritto in data 22/1/2004 ed art. 1, comma 124, l.145/2018) della dipendente del comune di Montepaone Dott.ssa Anna Cerminara da parte del comune di Petrizzi.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Petrizzi lì 07/03/2022

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Rita Notaro**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta spese a carico del bilancio comunale.

Petrizzi lì 07/03/2022

**Il Segretario comunale
Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**